

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 OTTOBRE 2025, N. 19**

Modificazione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Testo unificato delle leggi “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”), ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5¹

Art. 1 (Modifiche apportate dall’articolo 11 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5)

1. Al D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)²
 - b)³
 - c)⁴
 - d)⁵

Art. 2 (Modifiche apportate dall’articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5)

1. Al D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)⁶
 - b)⁷
 - c)⁸

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹ In B.U. 16 ottobre 2025, n. 42.

² Sostituisce il titolo del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

³ Sostituisce la rubrica dell’art. 2 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

⁴ Modifica la lettera j) del comma 1 dell’art. 2 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

⁵ Modifica la lettera j) del comma 1 dell’art. 2 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

⁶ Sostituisce la rubrica dell’art. 9 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

⁷ Modifica il comma 1 dell’art. 9 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

⁸ Aggiunge la lettera f-bis) dopo la lettera f) del comma 1 dell’art. 9 del DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.